



SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE
(ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241)
CUP H79I23001400001

TRA

Regione del Veneto (di seguito solamente "Regione"), con sede legale in Venezia, Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901, codice fiscale 02392630279, rappresentata dal dott., nella sua qualità di direttore Direzione Sviluppo Rurale e Agroambiente, domiciliato per la sua carica presso la sede dell'Ente;

E

L'Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Agronomia Animali Alimenti Risorse Naturali e Ambiente, di seguito denominato anche "DAFNAE" con sede legale in Via 8 Febbraio, 2 - 35122 Padova (PD), codice fiscale 80006480281, rappresentata da prof., autorizzato alla stipula del presente atto e domiciliato per la Sua carica presso la sede operativa in Via dell'Università 16, 35020 Legnaro ;

PREMESSO
CHE

- a. Tramite DGR n. 1191 del 05/10/2023 è stato approvato il documento, elaborato dalla Direzione Prevenzione, Sicurezza alimentare, Veterinaria, denominato "Piano regionale di contrasto all'antimicrobico-resistenza (PRCAR) - 2022-2025", che ha l'obiettivo di fornire agli Enti del Sistema Sanitario Regionale (SSR) una guida strategica e operativa per affrontare il problema della resistenza agli antimicrobici per la tutela della salute delle persone, degli animali e dell'ambiente. Inoltre, con la DGR n. 1105 del 23/09/2024 sono state approvate le linee programmatiche del PRCAR 2022-2025;
- b. La DGR n. 740 del 8 luglio 2025 ha recepito l'Intesa della Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sui criteri, le modalità di riparto del finanziamento previsto dall'art. 1, comma 529 della Legge n. 197 del 29/12/2022 e sul monitoraggio delle attività realizzate per dare attuazione alle misure e agli interventi previsti nel "Piano nazionale di contrasto all'antibiotico-resistenza (PNCAR) 2022-2025" e approvazione del "Documento programmatico per la declinazione degli obiettivi trainanti e delle azioni strategiche per il contrasto all'AMR e ICA" (Codice Unico di Progetto - CUP: H79I23001400001);
- c. attraverso le DGR n. 312 del 30 aprile 2026 e la successiva DGR n. 562 del 16 giugno 2026, nell'ambito della riorganizzazione regionale, è stato definito l'assetto della Direzione Sviluppo Rurale e Agroambiente della Regione del Veneto, comprese talune competenze svolte dalla UO Agroambiente prima incardinata presso la Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, ora incardinata presso la Direzione Sviluppo Rurale e Agroambiente della Regione del Veneto;
- d. E' stata appurata la disponibilità, da parte del dipartimento DAFNAE, a collaborare con gli Uffici della Direzione Sviluppo Rurale e Agroambiente ai fini del raggiungimento dell'obiettivo "A4 - Monitoraggio dei fertilizzanti organici e dei terreni agrari" del "Documento programmatico per la declinazione degli obiettivi trainanti e delle azioni strategiche per il contrasto all'AMR e ICA", allegato B alla DGR 740/2025;
- e. L'obiettivo di cui al punto precedente verrà raggiunto attraverso l'azione "Indagare e monitorare il fenomeno dell'antibiotico resistenza negli effluenti di allevamento, nelle matrici organiche ottenute dai rifiuti e utilizzate in agricoltura (fanghi di depurazione e ammendanti compostati contenenti fanghi di depurazione delle acque reflue urbane), e nei terreni agrari.

RICHIAMATO

L'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che promuove la conclusione di accordi tra amministrazioni pubbliche per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;



f4ea728f



**TUTTO CIÒ PREMESSO,
LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

ART. 1

Finalità e motivazioni

1. Le premesse costituiscono motivazione, parte integrante e sostanziale al presente accordo di collaborazione, unitamente ai protocolli operativi afferenti alle seguenti sottoazioni del documento programmatico approvato con DGR 740/2025:
 - a. A.4.1-Predisposizione di un protocollo operativo sulle attività di monitoraggio inerenti gli effluenti zootecnici ed i suoli con essi concimati.
 - b. A.4.2- Predisposizione di un protocollo operativo sulle attività di monitoraggio delle matrici organiche ottenute dai rifiuti utilizzate in agricoltura (fanghi di depurazione e ammendanti compostati contenenti fanghi di depurazione delle acque reflue urbane), e dei suoli con esse concimati.

ART. 2

Attività

1. Con il presente accordo la Regione del Veneto e il DAFNAE si impegnano a collaborare per la realizzazione delle attività previste nei protocolli operativi di cui all'art.1, le cui finalità sono quelle di implementare le conoscenze relative alla concentrazione residuale di antibiotici nell'ambiente e la loro correlazione con i livelli di antibiotico resistenza (ABR).
2. Il DAFNAE si impegna a rispettare le tempistiche relative alla consegna della reportistica finale, a partecipare agli incontri di coordinamento convocati dalla Direzione Sviluppo Rurale e Agroambiente, e ad eventuali eventi pubblici di divulgazione organizzati dal coordinamento regionale del PRCAR, in capo alla Direzione Prevenzione, Sicurezza alimentare, Veterinaria.
3. La Regione del Veneto si impegna a collaborare con DAFNAE sulla base delle attività dettagliate nei protocolli operativi, nonché secondo quanto indicato al successivo articolo 3.
4. Le attività poste in essere dalla collaborazione in oggetto hanno la finalità di rispondere all'interesse comune di approfondire le conoscenze secondo quanto indicato al comma 1 del presente articolo.

ART. 3

Obblighi delle parti e responsabili dell'attuazione

1. La Regione del Veneto si impegna a collaborare, secondo i piani di lavoro che saranno concordati tra il responsabile scientifico del Dipartimento DAFNAE dell'Università degli Studi di Padova ed il responsabile tecnico per la Regione del Veneto (dirigente della UO Agroambiente), in particolare ai fini dell'individuazione e del reperimento delle informazioni/dati necessari allo svolgimento del Programma;
2. Il DAFNAE si impegna a svolgere l'attività di cui all'articolo 2, nei tempi indicati dal "Programma", mettendo a disposizione della Regione del Veneto gli elaborati durante tutte le fasi del programma, il know how accademico, le competenze necessarie e condividendone gli interessi e le finalità, in connessione e sinergia con le altre iniziative regionali attive per le tematiche agroambientali della Regione del Veneto;
3. la Regione del Veneto metterà a disposizione le risorse tecniche, finanziarie, conoscitive, i data base utili, le competenze e le professionalità necessarie a DAFNAE per lo svolgimento della sua attività.
4. Il Dipartimento DAFNAE dell'Università degli Studi di Padova individua il prof. Piergiorgio Stevanato quale responsabile scientifico per le attività previste dal Programma.



f4ea728f



5. La Regione del Veneto riconosce al DAFNAE un rimborso spese pari a euro 100.000,00 che verrà corrisposto secondo le modalità e tempi descritti all'articolo 5 del presente Accordo.
6. Durante lo svolgimento delle attività tecnico-scientifiche di progetto il Dipartimento DAFNAE si impegna mettere in atto le necessarie sinergie con l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, referente dell'intervento "sorveglianza dell'antibiotico resistenza in ambito veterinario" del PRCAR;
7. Il DAFNAE e la Regione del Veneto, ai fini del presente accordo, opereranno nell'ambito delle proprie attività istituzionali.

ART. 4

Responsabilità

1. Nell'esecuzione delle attività di propria competenza, il DAFNAE si avvarrà di proprio personale, strumentazione e/o mezzi, assumendo in proprio ogni rischio e responsabilità connessi con lo svolgimento di quanto previsto.
2. Ciascuna delle Parti è esonerata da ogni responsabilità derivante da eventuali danni che venissero causati dall'altra Parte nell'ambito delle attività di cui al presente accordo di collaborazione.
3. Ciascuna delle Parti garantisce che il proprio personale è tenuto ad assicurare la necessaria disponibilità per il corretto svolgimento delle attività previste dal "Programma".
4. Le attività verranno svolte in piena autonomia e nessun rapporto di lavoro subordinato viene instaurato con il presente accordo di collaborazione nei confronti della Regione del Veneto.

ART. 5

Modalità di pagamento

1. Il rimborso delle spese è pari a euro 100.000,00 (comprensivo di ogni onere) di cui € 67.500,00 per il finanziamento di contratti a personale. L'importo sarà erogato, con accredito sul c/c bancario del DAFNAE, con la seguente modalità:
 - a) euro 40.000,00 a titolo di anticipazione entro 60 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione.
 - b) euro 60.000,00 a titolo di saldo, alla consegna e approvazione dei report previsti dal progetto in base ai protocolli operativi di cui all'art. 1 e sulla base della rendicontazione trasmessa.
2. Ai fini del trasferimento del rimborso spese finale (saldo), l'Università dovrà presentare alla Regione idonea rendicontazione dettagliata in base ad un'analisi distinta dei costi sostenuti, per quanto riguarda in particolare il personale impiegato, i servizi ed i mezzi tecnici, materiali ed immateriali, acquistati e/o utilizzati per le rilevazioni e i monitoraggi, la documentazione o riproduzione di atti prodotti, in coerenza comunque con le attività svolte e secondo il cronoprogramma del Programma.
3. Sulla base di tale rendicontazione verrà erogata all'Università la quota relativa al saldo. La liquidazione del rimborso spese al DAFNAE avverrà a fronte di presentazione di regolare nota di addebito con allegata la rendicontazione dell'attività svolta che dovrà riportare la dicitura: "PNCAR 2022-2025, DGR 750 del 8 luglio 2025, obiettivo A4 - Monitoraggio dei fertilizzanti organici e dei terreni agrari" (CUP H79I23001400001);
4. Ai fini fiscali il DAFNAE dichiara che l'importo previsto per la presente attività è fuori dal campo di applicazione IVA in quanto trattasi di attività istituzionale.

ART. 6

Durata

1. Il presente accordo di collaborazione entra in vigore a decorrere dalla data di sottoscrizione di entrambe le parti e ha durata fino alla presentazione dei report finali, entro il 31/12/2026. Dovrà in ogni caso essere garantita la partecipazione del responsabile scientifico di progetto, o suo delegato, agli eventi di cui all'art. 2 comma 2.
2. Le attività previste dal presente accordo dovranno concludersi entro il 31/12/2026, fatta salva la



f4ea728f



concessione di proroghe, approvate dalla Direzione Sviluppo Rurale e Agroambiente.

3. Ai fini della concessione delle proroghe di cui al comma 2, il DAFNAE invia alla Direzione Sviluppo Rurale e Agroambiente richiesta motivata a mezzo PEC entro la scadenza dell'accordo. La Direzione, entro il termine di 10 giorni, valuta la richiesta e comunica a mezzo PEC la concessione o il diniego della proroga.

ART. 7

Elaborati finali

1. Il DAFNAE si impegna a consegnare alla Regione del Veneto i report finali e le eventuali pubblicazioni a questi collegate, riportando i risultati e le informazioni emerse nel corso dello svolgimento delle attività in oggetto, realizzate in collaborazione con la Regione del Veneto. I report dovranno essere fatti pervenire alla Regione del Veneto – Direzione Sviluppo Rurale e Agroambiente in tre copie cartacee e digitali.

ART. 8

Utilizzo dei risultati

1. I risultati dell'attività descritta, riferiti a tutti i dati elaborati, sono di proprietà della Regione del Veneto e di DAFNAE.
2. I dati grezzi raccolti durante le attività del "Programma" verranno condivisi da DAFNAE e Regione del Veneto, a fronte del comune interesse per le attività da realizzare in collaborazione, nell'ambito delle proprie attività istituzionali.
3. La pubblicazione e la divulgazione dei dati raccolti, delle informazioni, e di documenti di qualunque tipo emersi nel corso delle attività oggetto del presente Accordo di Collaborazione, dovranno essere previamente concordate con la Regione del Veneto – Direzione Sviluppo Rurale e Agroambiente, la quale si riserva di ottenere specifica approvazione dal coordinamento del PNCAR nel caso di tematiche che esulino dalla propria area di competenza;
4. Le Parti si impegnano reciprocamente a dare atto, in occasione di presentazioni pubbliche dei risultati conseguiti o in caso di redazione e pubblicazione di documenti di qualsiasi tipo, che quanto realizzato consegue alla collaborazione instaurata con il presente Accordo.

ART. 9

Obbligo di segretezza e protezione dati

1. Il DAFNAE e la Regione del Veneto si impegnano a mantenere la riservatezza su tutte le informazioni di cui vengono a conoscenza nel corso dell'attività.
2. Il DAFNAE e la Regione del Veneto si rendono garanti che il personale da essi destinato allo svolgimento dell'attività mantenga, nei confronti di qualsiasi persona non autorizzata, la riservatezza per quanto attiene tutte le informazioni ed i documenti dei quali verrà a conoscenza nell'ambito del presente contratto e a non farne usi diversi da quelli per i quali sono stati comunicati.

ART. 10

Controversie e norme di rinvio

1. Tutte le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente Accordo di Collaborazione, non risolte nell'ambito dei confronti diretti tra le Parti, saranno devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133 del D.Lgs. n. 104/2010;
2. Per quanto non espressamente disposto dal presente Accordo di Collaborazione, si fa rinvio alle disposizioni di legge.

Art. 11

Sottoscrizione e Registrazione

1. Il presente Accordo, a pena di nullità, è sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1,



comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata.

2. L'Accordo sarà registrato in caso d'uso e tassa fissa ai sensi degli articoli 5 e 39 del D.P.R. 131/1986.
3. Le spese di registrazione sono a carico della Parte che la richiede. Sono a carico di DAFNAE le spese di bollo che assolverà l'onere virtualmente con autorizzazione rilasciata all'Università di Padova dall'Intendenza di Finanza di Padova il 20.02.1991 Prot. N. 4443/91/2T.

Art. 12

Comunicazioni

1. Ogni comunicazione connessa all'esecuzione del presente Accordo di Collaborazione dovrà essere inviata rispettivamente ai seguenti indirizzi:

per Direzione Sviluppo Rurale e Agroambiente:
indirizzo: Via Torino, 110 - 30172 Mestre – VE;

adgsr.agroambiente@pec.regione.veneto.it;

per DAFNAE:

Via dell'Università 16, 35020 Legnaro (PD);

dipartimento.dafnae@pec.unipd.it

ART. 13

Tutela dati personali

1. Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate che i dati personali forniti, anche verbalmente, per l'attività o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente Accordo, sono trattati esclusivamente per le finalità della medesima.
2. Titolari del trattamento sono le Parti come sopra individuate, denominate e domiciliate.

Per REGIONE del VENETO Direzione Sviluppo Rurale e Agroambiente	Per DAFNAE Il Direttore del Dipartimento
--	---

Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005.



f4ea728f

